



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99903358
del 25/07/2016**

Responsabile dell'Istruttoria
Annabella Portanova

Responsabile del Procedimento
Paola Camuccio

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'
in data 28/07/2016

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3184 del 28/07/2016

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D. P. R. 13 marzo 2013 n. 59 - Ditta GECO AMBIENTE - Impianto sito nel Comune di Roma, via Emanuele Barié n. 70 - ID Pratica n. 20485

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04

Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Annabella Portanova e dal responsabile del procedimento Paola Camuccio;

VISTI:

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 27/09/2007;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 05/03/2010;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" ss.mm.ii.
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)"
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma. ";

PREMESSO CHE

- in data 04/04/2016 con prot. n. 54144 questa Amministrazione ha ricevuto dal SUAP del Comune di Roma Capitale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ivi presentata con prot. QH/18707 del 23/03/2016 dal legale rappresentante, come in atti, della ditta GECO AMBIENTE- C.F.07529231008, con impianto e sede legale nel Comune di Roma, via Emanuele Barié n. 70, per:

- il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia ai sensi del capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06,
- il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs 152/06,
- il rinnovo della comunicazione relativa ad operazioni di recupero rifiuti non pericolosi di cui agli artt. 214-216 ("Procedure Semplificate") del D.Lgs 152/06;
- l'insediamento è sito nel Comune di Roma, via Barié n. 70, ed è destinato a svolgere attività di recupero rifiuti di cui alle tip. 1.1 (operazioni R13 e R3 All.C Parte IV D.Lgs 152/06), 2.1 (operazione R13 All.C Parte IV D.Lgs 152/06), 3.1 (operazione R13 All.C Parte IV D.Lgs 152/06), 3.2 (operazione R13 All.C Parte IV D.Lgs 152/06), 6.1 (operazione R13 All.C Parte IV D.Lgs 152/06), 6.2 (operazione R13 All.C Parte IV D.Lgs 152/06), 9.1 (operazione R13 All.C Parte IV D.Lgs 152/06) dell'All.1 Sub. All.1 D.M. 05/02/98 per una quantità complessiva di rifiuti pari a 25.246 t/a;
- nella stessa istanza il richiedente dichiara, tra l'altro, che l'impianto di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che l'attività non è soggetta a VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06, che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (PMI);
- l'istanza riguarda:
 - il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in fognatura privata recapitante in corpo idrico superficiale, come da precedente atto, D.D. R.U. 3474 del 13/05/2011, rilasciato dal Servizio 2 del Dipartimento IV della Provincia di Roma (ora Città - Metropolitana di Roma Capitale), scaduto in data 13/05/2015, per il quale il rappresentante legale della società ha dichiarato che nulla è variato rispetto a quanto contenuto nel succitato atto;
 - il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti in procedura ordinaria di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, come da precedente atto, 250 del 29/07/2005, rilasciato dal Servizio 3 del Dipartimento IV della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale), scaduto in data 31/12/2015, per il quale il rappresentante legale della società ha dichiarato che nulla è variato rispetto a quanto contenuto nel succitato atto;
 - il rinnovo della Comunicazione di attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06, come da precedente atto, D.D. R.U 1400 del 21/03/2013 (iscrizione al Registro n. 474), rilasciata dal Servizio 4 del Dipartimento IV della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale), scaduto in data 20/04/2016, relativamente al quale il rappresentante legale della società ha dichiarato una variazione, con complessiva riduzione, delle quantità di rifiuti trattata come di seguito specificato:

Punto DM 5/2/98 e s.m.i	Tipologia	CER	DESCRIZIONE	Quantitativo Autorizzato (t/a)	Operazione Autorizzata	Note
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi	[150101]	imballaggi di carta e cartone	1.790	Punto 1.1.3 lett. b) All.1 Suball.1 DM 5.2.98	ottenimento di materie prime secondarie conformi
		[150105]	imballaggi compositi			

	poliaccoppiati, anche di imballaggi	[150106]	imballaggi in materiali misti		[R13] [R3]	conforme norme UNI-EN 643
		[200101]	carta e cartone			
			TOTALE 1.1	1.790		
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	[150101]	imballaggi di carta e cartone	18.000	Punto 1.1.3 lett. b) All.1 Suball.1 DM 5.2.98 [R13]	avvio a impianto autorizzato alle operazioni in conformità al D.M. 05.02.1998
		[150106]	imballaggi in materiali misti			
		[200101]	carta e cartone			
			TOTALE 1.1	18.000		
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	[150107]	imballaggi di vetro	3	Punto 2.1.3 lett. b) All.1 Suball.1 DM 5.2.98 [R13]	avvio a impianto autorizzato alle operazioni in conformità al D.M. 05.02.1998
		[170202]	vetro			
		[200102]	imballaggi in materiali misti			
			TOTALE 1.1	3		
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	[150104]	imballaggi metallici	1.030	Punto 3.1.3 lett. c) All.1 Suball.1 DM 5.2.98 [R13]	avvio a impianto autorizzato alle operazioni in conformità al D.M. 05.02.1998
		[160117]	metalli ferrosi			
		[170405]	ferro e acciaio			
		[200140]	metallo			
			TOTALE 3.1	1.030		
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	[150104]	imballaggi metallici	8	Punto 3.2.3 lett. c) All.1 Suball.1 DM 5.2.98 [R13]	avvio a impianto autorizzato alle operazioni in conformità al D.M. 05.02.1998
		[170401]	rame, bronzo, ottone			
		[170402]	alluminio			
		[170403]	piombo			
		[170404]	zinco			
		[170406]	stagno			
		[170407]	metalli misti			
		[200140]	metallo			
			TOTALE 3.2	8		

6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	[020104]	rifiuti plastici (esclusi imballaggi)	2.020	Punto 6.1.3. All.1 Suball.1 DM 5.2.98 [R13]	avvio a impianto autorizzato alle operazioni in conformità al D.M. 05.02.1998
		[150102]	imballaggi in plastica			
		[170203]	plastica			
		[200139]	plastica			
			TOTALE 3.2	2.020		
6.2	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	[120105]	limatura e trucioli di materiali plastici	380	Punto 6.2.3 All.1 Suball.1 DM 5.2.98 [R13]	avvio a impianto autorizzato alle operazioni in conformità al D.M. 05.02.1998
		[160119]	plastica			
				380		
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[030101]	scarti di corteccia e sughero	2.015	Punto 9.1.3 All.1 Suball.1 DM 5.2.98 [R13] con cernita e adeguamento volumetrico	avvio a impianto autorizzato alle operazioni in conformità al D.M. 05.02.1998
		[030105]	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			
		[150103]	imballaggi in legno			
		[170201]	legno			
		[200138]	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			
			TOTALE 3.2	2.015		
			TOTALE	25.246		

- in data 03/05/2016 con prot. n. 62947/16 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato a mezzo PEC, al SUAP del Comune di Roma, la

richiesta di documentazione integrativa per consentire la conclusione del procedimento amministrativo;

- la ditta Geco Ambiente ha trasmesso a questa Amministrazione la documentazione richiesta tramite step successivi come in atti, da ultimo con nota prot. 96828 del 11/07/2016;

VISTO il verbale di ARPLAZIO prot. n. 42500 del 04/06/2016, relativo al sopralluogo effettuato presso l'impianto in data 13/05/2016, dal quale non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

ritenuto altresì di autorizzare, ai sensi della Parte Terza del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., lo scarico delle acque di prima pioggia derivante dallo stabilimento oggetto dell'istanza;

considerato che l'impianto di depurazione, è del tipo fisico ed è dotato di unità di dissabbiatura e disoleatura;

accertato in fase istruttoria, in applicazione dell'art. 5 delle Linee Guida attuative approvate con D.D. R.U. 1591 del 12/04/2013 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale, approvato con D.C.P. n. 57 del 10/12/2010 e modificato con D.C.P. n. 26 del 25/07/2011 che il corpo recettore dello scarico è corpo idrico superficiale accatastato come "fosso di Santa Maria Nuova" (classe di qualità ambientale del bacino idrografico di appartenenza pari a 5);

ritenuto altresì di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., Parte V, Titolo I, le emissioni diffuse in atmosfera provenienti dallo stabilimento in oggetto e derivanti dalla gestione delle tipologie di rifiuti per i quali la Società è iscritta al registro delle imprese;

accertato che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. 59/13 per l'accoglimento dell'istanza della Ditta Geco Ambiente Srl (pratica n.20485), con impianto e sede legale nel Comune di Roma, via Emanuele Barié n. 70, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per: lo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, le emissioni in atmosfera e lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06;

RITENUTO OPPORTUNO allegare al presente provvedimento i seguenti documenti:

- Planimetria dello stabilimento denominata "Allegato 1" acquisita al prot. 96828 del 11/07/2016

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

DI ADOTTARE, fatte salve le verifiche, da parte dei competenti Uffici Tecnici comunali, della compatibilità urbanistica dello stabilimento in oggetto, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, a favore della ditta Geco Ambiente Srl, con sede legale ed impianto nel Comune di Roma, via Emanuele Barié n. 70, nella persona del legale rappresentante come in atti, per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 in impianto avente possibili emissioni diffuse in atmosfera e scarico di acque di prima pioggia in fognatura privata recapitante in corpo idrico superficiale accatastato con il nome "Fosso di Santa Maria Nuova" (classe di qualità del bacino idrografico di provenienza pari a 5)

DI PRESCRIVERE alla ditta Geco Ambiente Srl il rispetto delle seguenti disposizioni:

A) Relativamente all'autorizzazione allo scarico:

A.1) Lo scarico delle acque di prima pioggia dovrà essere effettuato nel rispetto dei limiti tabellari di cui alla Tabella 3 all. 5 parte terza D.Lgs. 152/06; nello scarico devono essere assenti le sostanze pericolose di cui all'all. 5 parte terza D.Lgs. 152/06 (art. 24 c. 6 PTAR);

la Ditta è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni di legge:

A.2) non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'Ente competente (D.Lgs. 152/2006, art. 124 c. 1);

A.3) non conseguire i limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 5);

A.4) mantenere in condizioni di accessibilità gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 3) indicati nella planimetria allegata;

A.5) richiedere nuova autorizzazione per: a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento, b) trasferimento della gestione o della proprietà c) ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente (D. Lgs. 152/2006, art. 124 c. 12)

A.6) richiedere voltura dell'autorizzazione nel caso di variazione della ragione/denominazione sociale senza che sia intervenuta alcuna modifica del ciclo depurativo;

A.7) i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e/o del D.Lgs 99/92.

A.8) dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualora le condotte di scarico o l'impianto di depurazione vadano fuori servizio (Delibera C.I.T.A.I. 4/2/1977).

La Ditta è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

A.9) notificare alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualsiasi variazione dei dati forniti con la scheda "Catasto" allegata alla domanda;

A.10) mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria dello stabilimento, i pozzetti, il sistema di raccolta e di depurazione.

A.11) presentare **annualmente** a questa Città Metropolitana di Roma Capitale, a partire dalla data di ritiro del presente provvedimento, certificato di analisi chimico-fisiche *in firma digitale*, sottoscritto da tecnico abilitato attestante che lo scarico delle acque di prima pioggia, *prelevate a cura del tecnico o da persona dallo stesso delegata*, al pozzetto fiscale dello scarico, viene mantenuto nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione;

B)Relativamente alle possibili emissioni diffuse in atmosfera:

B.1) Dovranno essere realizzati lungo il perimetro dell'insediamento terrapieni coperti di verde o piantagioni o barriere frangivento onde limitare il trasporto delle eventuali polveri verso l'esterno dello stesso;

B.2) le strade di accesso all'insediamento produttivo dovranno essere mantenute sufficientemente umide nei periodi di siccità;

B.3) le aree non pavimentate dovranno essere costantemente umidificate mediante idoneo impianto di irrigazione a pioggia (o altro idoneo sistema), prevedendo una maggiore frequenza di umidificazione nei periodi siccitosi e ventosi;

B.4) lo stoccaggio dei cumuli di materiali dovrà avvenire in aree confinate e posti al riparo degli agenti atmosferici (in particolare del vento) mediante specifici sistemi di copertura anche mobili.

B.5) dovrà essere adottata la copertura con teloni dei carichi trasportati dagli automezzi in ingresso e in uscita dall'insediamento;

B.6) è imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte degli automezzi lungo le aree non pavimentate, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;

B.7) dovrà essere mantenuta, durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico), un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;

B.8) dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dell'allegato VI degli allegati alla parte V del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo; tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo.

C)Relativamente alle attività di gestione rifiuti:

La Ditta rinnova l'iscrizione **n. 474 al Registro delle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216** "Procedure Semplificate" del D. Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii/ con le seguenti prescrizioni:

C.1) Le tipologie di rifiuto, i codici CER, le operazioni ed i quantitativi che possono essere trattati

presso lo stabilimento sono indicati nella seguente tabella:

Punto DM 5/2/98 e s.m.i	Tipologia	CER	DESCRIZIONE	Quantitativo Autorizzato (t/a)	Operazione Autorizzata	Note
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	[150101]	imballaggi di carta e cartone	1.790	Punto 1.1.3 lett. b) All.1 Suball.1 DM 5.2.98 [R13] [R3]	ottenimento di materie prime secondarie conformi norme UNI-EN 643
		[150105]	imballaggi compositi			
		[150106]	imballaggi in materiali misti			
		[200101]	carta e cartone			
			TOTALE 1.1	1.790		
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	[150101]	imballaggi di carta e cartone	18.000	Punto 1.1.3 lett. b) All.1 Suball.1 DM 5.2.98 [R13]	avvio a impianto autorizzato alle operazioni in conformità al D.M. 05.02.1998
		[150106]	imballaggi in materiali misti			
		[200101]	carta e cartone			
			TOTALE 1.1	18.000		
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	[150107]	imballaggi di vetro	3	Punto 2.1.3 lett. b) All.1 Suball.1 DM 5.2.98 [R13]	avvio a impianto autorizzato alle operazioni in conformità al D.M. 05.02.1998
		[170202]	vetro			
		[200102]	imballaggi in materiali misti			
			TOTALE 1.1	3		
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	[150104]	imballaggi metallici	1.030	Punto 3.1.3 lett. c) All.1 Suball.1 DM 5.2.98 [R13]	avvio a impianto autorizzato alle operazioni in conformità al D.M. 05.02.1998
		[160117]	metalli ferrosi			
		[170405]	ferro e acciaio			
		[200140]	metallo			
			TOTALE 3.1	1.030		

3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	[150104]	imballaggi metallici	8	Punto 3.2.3 lett. c) All.1 Suball.1 DM 5.2.98 [R13]	avvio a impianto autorizzato alle operazioni in conformità al D.M. 05.02.1998
		[170401]	rame, bronzo, ottone			
		[170402]	alluminio			
		[170403]	piombo			
		[170404]	zinco			
		[170406]	stagno			
		[170407]	metalli misti			
		[200140]	metallo			
			TOTALE 3.2	8		
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	[020104]	rifiuti plastici (esclusi imballaggi)	2.020	Punto 6.1.3. All.1 Suball.1 DM 5.2.98 [R13]	avvio a impianto autorizzato alle operazioni in conformità al D.M. 05.02.1998
		[150102]	imballaggi in plastica			
		[170203]	plastica			
		[200139]	plastica			
			TOTALE 3.2	2.020		
6.2	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	[120105]	limatura e trucioli di materiali plastici	380	Punto 6.2.3 All.1 Suball.1 DM 5.2.98 [R13]	avvio a impianto autorizzato alle operazioni in conformità al D.M. 05.02.1998
		[160119]	plastica			
				380		
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[030101]	scarti di corteccia e sughero	2.015	Punto 9.1.3 All.1 Suball.1 DM 5.2.98 [R13] con cernita e adeguamento volumetrico	avvio a impianto autorizzato alle operazioni in conformità al D.M.
		[030105]	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			

	[150103]	imballaggi in legno			ai D.M. 05.02.1998
	[170201]	legno			
	[200138]	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			
		TOTALE 3.2	2.015		
		TOTALE	25.246		

C.2 le operazioni di recupero dei rifiuti dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, fino al completamento delle operazioni di recupero medesime; si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del suddetto decreto, il passaggio tra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – Messa in Riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

C.3 per la gestione dei rifiuti non pericolosi, di cui alle tipologie autorizzate con il presente atto, è fatto obbligo alla società di comunicare, almeno con cadenza annuale dal rilascio del presente atto e comunque ad ogni variazione, l'elenco delle società a cui sono conferiti i rifiuti per essere sottoposti alle operazioni di recupero da R1 a R9;

C.4 l'area dovrà essere realizzata/attrezzata in conformità ai criteri riportati nell'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998;

C.5 l'attività di recupero rifiuti è classificata tra le industrie insalubri, pertanto, il gestore ha l'obbligo del rispetto di quanto previsto dal T.U.LL.SS. di cui al R.D. n. 1265 del 27/07/1934 ss.mm.ii.;

C.6 nello svolgimento delle attività di recupero dovranno essere attuate le necessarie protezioni ed applicate le misure di sicurezza per il rispetto e l'osservanza delle vigenti norme per la protezione degli infortuni;

C.7 l'impianto dovrà essere dotato di misure per la prevenzione incendi, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;

C.8 è fatto divieto di trattare, presso l'impianto, rifiuti classificati pericolosi ed utilizzare rifiuti provenienti da attività di bonifica dei siti contaminati;

C.9 la ditta dovrà dotarsi di rilevatore di radioattività in ingresso all'impianto;

C.10 la società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto annuale di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350. La mancata presentazione della suddetta garanzia comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività;

C.11 **Garanzie finanziarie:** Entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento da parte del SUAP, la società dovrà adeguare la garanzia finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009, al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente, il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato A del Documento Tecnico della DGR n. 239/09. Ai sensi dell'art. 7 punto 7.1 del Documento Tecnico allegato alla DGR n. 239/09, così come modificato

dalla DGR 610/15, la garanzia finanziaria dovrà essere estesa per un arco temporale pari a quello di durata dell'AUA maggiorato di due anni. La garanzia può essere prestata secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili almeno 90 giorni prima della scadenza della garanzia stessa. **La mancata presentazione delle garanzie finanziarie e/o del loro rinnovo secondo la tempistica sopra indicata comporta l'automatica decadenza dell'AUA nella parte relativa alla gestione dei rifiuti;**

C.12 Soggetto intestatario ed accettazione della garanzia finanziaria: La polizza fidejussoria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 così come modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009 e dalla DGR n. 610/15 dovrà essere prestata a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, via IV Novembre 119/A, 00187 Roma Codice Fiscale 80034390585. Si avverte che le garanzie finanziarie, il loro rinnovo e/o la loro estensione, dovranno essere acquisite in originale cartaceo dalla scrivente Amministrazione, dal Servizio che ha emanato il presente atto, e dalla stesso formalmente accettate. **Sino alla data di consegna della nota di formale accettazione della polizza presentata NON potranno essere esercitate le attività autorizzate con la presente A.U.A.**

DI PRESCRIVERE, altresì, alla società ditta Geco Ambiente S.r.l. le seguenti condizioni di carattere generale:

G.1) Entro **10 giorni** dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP la ditta Geco Ambiente dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale il nominativo del referente AUA per eventuali future comunicazioni, ed i relativi recapiti (pec, email, fax, telefono);

G.2) il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia;

G.3) ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13;

G.4) qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti o di variazione della titolarità, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, il Servizio competente all'adozione dell'A.U.A. E' fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;

G.5) il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, come definita dall'art. 2 comma g del D.P.R. 59/13, dovrà presentare una nuova domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/13;

G.6) ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/13 e dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 59/13 l'autorizzazione deve essere rinnovata ogni 15 (quindici) anni. L'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

G.7) la società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune ed all'ARPA Lazio sede di Roma, la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;

DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13, congiuntamente al provvedimento conclusivo del procedimento, emanato dal SUAP stesso.

Si fa presente che codesto SUAP dovrà ricomprendere nel provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio dell'A.U.A. eventuali ulteriori Pareri / Nulla Osta / Autorizzazioni / Prese d'atto di Comunicazioni non già ricomprese nel provvedimento A.U.A. e di competenza comunale.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 **ha durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo emanato dal SUAP competente.**

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP competente.

Il presente atto è composto dai seguenti allegati:

- Planimetria dello stabilimento denominata "Allegato 1" acquisita al prot. 96828 del 11/07/2016.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La ditta è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

Il presente atto non esprime alcun giudizio di merito circa i pareri e atti rilasciati dai competenti Servizi/Enti, che vengono acquisiti secondo i principi della buona fede amministrativa e la cui responsabilità ricade in capo ai rispettivi responsabili del procedimento.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO